



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

**Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

**VISTA** la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTA** la legge del 16 gennaio 2003 n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale, come modificato da ultimo dal DLgs n. 235 del 30 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 3/2003;

**VISTO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2005 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 recante "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini"

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, recante "disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

**RITENUTO** opportuno favorire l'adeguamento ai nuovi sistemi di comunicazione che prevedono, ove necessario, anche una revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della modulistica e delle formule standard utilizzate al fine di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi;

**RITENUTO** opportuno avvalersi delle disposizioni relative l'utilizzo della posta elettronica certificata al fine della semplificazione amministrativa dei procedimenti inerenti il rilascio delle autorizzazioni ecc. ecc.;

**SENTITO** il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile nella riunione del 10 dicembre 2010

DECRETA

Art. 1

1. A partire dal 15 febbraio 2011 gli importatori iscritti all'elenco di cui all'art. 11.1 del Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009, e successive modifiche, di seguito denominato "decreto", possono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 11.2 tramite posta elettronica certificata e sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto dell'art. 65, lettera a., del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Ai fini dell'invio telematico delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici si usano gli allegati 6 o 6bis e 7 o 7bis del decreto, disponibili in formato editabile all'indirizzo [www.sinab.it](http://www.sinab.it);
3. Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviate all'ufficio saq10, Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito "Ministero", all'indirizzo di posta elettronica [saq10@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq10@pec.politicheagricole.gov.it) indicando in oggetto "richiesta di importazione: ragione sociale dell'importatore".

Art. 2

1. A partire dal 15 febbraio 2011 le comunicazioni da inviare al Ministero, ai sensi dell'art. 11.2, comma 4 secondo trattino, sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

[saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it](mailto:saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it) indicando in oggetto “comunicazione arrivo merce: *ragione sociale dell’importatore e numero dell’autorizzazione*”.

Art. 3

2. Gli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza comunicano al Ministero, entro il 28 febbraio 2012, il tipo e la quantità di prodotti biologici importati nell’anno precedente utilizzando l’allegato 2. Tale comunicazione è trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo [saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it](mailto:saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it) indicando in oggetto “comunicazione annuale importazioni: *ragione sociale dell’importatore*”.

Art. 4

1. La richiesta di autorizzazione di cui all’art. 11.2 del decreto è accompagnata dai documenti giustificativi, in corso di validità. Qualora la validità del documento giustificativo sia inferiore al periodo di validità dell’autorizzazione l’importatore invia al Ministero copia del nuovo documento giustificativo dell’esportatore entro i 40 giorni successivi alla data in cui termina la validità del documento giustificativo;
2. Il mancato invio del documento giustificativo comporta la revoca dell’autorizzazione.

Art. 5

1. Il Ministero procede al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 11.2 del decreto, secondo le modalità riportate in allegato 3.

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Adriano Rasi Caldognò

Autorizzazioni all'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi  
Comunicazione di arrivo prodotto

La Ditta \_\_\_\_\_

autorizzata ad importare prodotti biologici da Paesi terzi con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

comunica che in data \_\_\_\_\_ presso la dogana di \_\_\_\_\_  
è previsto l'arrivo dei seguenti prodotti:

- 1) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 2) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 3) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 4) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 5) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 6) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 7) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 8) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 9) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 10) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 11) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 12) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 13) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 14) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 15) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 16) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 17) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 18) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)

Punti di primo ricevimento e/o primo destinatario	prodotto*	**
a.		<input type="checkbox"/>
b.		<input type="checkbox"/>
c.		<input type="checkbox"/>
d.		<input type="checkbox"/>
e.		<input type="checkbox"/>
f.		<input type="checkbox"/>
g.		<input type="checkbox"/>
h.		<input type="checkbox"/>
i.		<input type="checkbox"/>

Il Responsabile \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

\*Indicare il riferimento alla numerazione sopra riportata;

\*\*Barrare solo in caso di primo destinatario: deposito riferito a soggetto diverso dall'importatore che riceve la partita.

**Autorizzazioni all'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi.  
Riepilogo delle quantità importate nell'annualità**

La Ditta \_\_\_\_\_

Dichiara che nel corso dell'anno \_\_\_\_\_ ha importato i seguenti prodotti:

- 1) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 2) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 3) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 4) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 5) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 6) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 7) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 8) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 9) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 10) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 11) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 12) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 13) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 14) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 15) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 16) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 17) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 18) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 19) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 20) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 21) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 22) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 23) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 24) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)
- 25) Tipo di prodotto \_\_\_\_\_ quantità importata \_\_\_\_\_ (t)

Il Responsabile \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Richiesta di autorizzazione num. rif. \_\_\_\_\_

Importatore: \_\_\_\_\_ presente nell'elenco importatori  sì  no Prodotto/i: \_\_\_\_\_

Esportatore: \_\_\_\_\_ Paese terzo: \_\_\_\_\_ Funzionario responsabile: \_\_\_\_\_

N.	Check-list di controllo	Azioni
1	Il prodotto/unità estere/paese terzo/esportatore/OdC sono coinvolti in casi di allarme/notifiche/segnalazione	Si invia apposita lettera di richiesta rapporti di ispezione e maggiori assicurazioni da parte dell'OdC.
2	Alla domanda 2 non è indicato il nome dell'OdC dell'importatore	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
3	Alla domanda 3 non sono indicate tutte le informazioni richieste (paese terzo, punto/i di ingresso, centro/i di primo ricevimento)	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
4	Le informazioni indicate alla domanda 3 (centro/i di primo ricevimento) non coincidono con quanto indicato nell'elenco degli importatori	Si richiede la variazione della notifica per l'inclusione nell'elenco degli importatori di prodotti biologici da trasmettere all'apposito ufficio e successivamente sarà esaminata la richiesta di autorizzazione.
5	Alla domanda 4 non è indicato, o non è indicato in maniera comprensibile, per ogni prodotto che si intende importare: la descrizione del prodotto, il nome scientifico, il codice NC, la qualità (convenzionale o biologico), la quantità.	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte ed in lingua italiana in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
6	Le domande 5 e 6 non sono compilate in ogni loro parte	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
7	In fondo alla domanda 6 non è indicata la presenza di una relazione (allegata alla richiesta) riportante la dichiarazione di equivalenza dei certificati di conformità dei fornitori dell'esportatore (trasformatori e produttori) da parte dell'organismo di controllo dell'esportatore e, contemporaneamente, non sono allegati tutti i certificati di conformità di tali fornitori.	Si verifica la presenza dei certificati di conformità per ogni operatore coinvolto. Se tali certificati sono presenti si procede con l'esame della richiesta, se tali certificati non sono allegati si invia apposita lettera di richiesta: - della pagina compilata in ogni sua parte. - della relazione dell'OdC riportante la conferma della validità dei certificati di conformità dei fornitori dell'esportatore o, in alternativa, copia dei certificati di conformità di tutti i fornitori dell'esportatore (sia trasformatori/preparatori che produttori)
8	I casi delle domande 7, 8 e 9 sono da valutare per ogni singola richiesta poiché si tratta di richieste obbligatorie solo in alcuni casi	
9	Alla domanda 10 non sono riportate tutte le indicazioni richieste: 1. Nome e indirizzo completo delle unità; 2. Data dell'ultima ispezione; 3. Certificato di conformità (anche in copia);	Si invia apposita lettera di richiesta delle informazioni obbligatorie che dovranno pervenire mediante inoltro della/e pagina/e compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.

### ALLEGATO 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tipo di processo effettuato nell'unità;</li> <li>5. Quantità prodotta per ogni singolo prodotto (vanno riportati TUTTI i prodotti trattati dall'unità, anche se non coinvolti nella richiesta per l'import)</li> <li>6. Indicazione dell'OdC</li> <li>7. Indicazione della conformità dell'OdC alle norme ISO65/EN45011</li> </ol>	
<b>10</b>	<p>In risposta alla domanda 10 è allegato un diagramma di flusso nel quale non sono indicate tutte le informazioni richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nome e indirizzo completo delle unità;</li> <li>2. Data dell'ultima ispezione;</li> <li>3. Certificato di conformità (anche in copia);</li> <li>4. Tipo di processo effettuato nell'unità;</li> <li>5. Quantità prodotta per ogni singolo prodotto (vanno riportati TUTTI i prodotti trattati dall'unità, anche se non coinvolti nella richiesta per l'import)</li> <li>6. Indicazione dell'OdC</li> <li>7. Indicazione della conformità dell'OdC alle norme ISO65/EN45011</li> </ol>	<p>Si invia apposita lettera di richiesta delle informazioni e organizzate in un diagramma di flusso compilato in ogni sua parte secondo lo schema allegato alle "linee guida per la compilazione della richiesta di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell'Unione Europea in accordo all'art 19 del Reg. 1235/2008, disponibile sul sito <a href="http://www.sinab.it">www.sinab.it</a> sez. strumenti utili.</p>
<b>11</b>	<p>In risposta alla domanda 10 è allegato un diagramma di flusso nel quale non è chiaramente indicato il flusso dei prodotti: freccette che indicano cosa si muove, quanto se ne muove e da (e verso) dove si muove.</p>	<p>Si invia apposita lettera di richiesta delle informazioni e organizzate in un diagramma di flusso compilato in ogni sua parte (vedi punto 11)</p>
<b>12</b>	<p>Alla domanda 11 l'OdC non dichiara l'assenza di differenze tra le norme di produzione comunitarie e quelle vigenti nel paese terzo</p>	<p>Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.</p>
<b>13</b>	<p>Alla domanda 12 non sono riportate tutte le indicazioni richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nome e indirizzo completo delle unità;</li> <li>2. Indicazione delle superfici;</li> <li>3. Data della prima ispezione da parte dell'OdC che sottoscrive la richiesta;</li> <li>4. Data della prima ispezione da parte di altri OdC;</li> <li>5. Data dell'ultima ispezione;</li> <li>6. Certificato di conformità (anche in copia);</li> <li>7. Tipo di prodotti (TUTTI, anche quelli da non importare);</li> <li>8. Quantità prodotta per ogni singolo prodotto (vanno riportati TUTTI i prodotti trattati dall'unità, anche se non coinvolti nella richiesta per l'import)</li> <li>9. Indicazione dell'OdC</li> <li>10. Indicazione della conformità dell'OdC alle norme ISO65/EN45011</li> </ol>	<p>Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.</p>
<b>14</b>	<p>In risposta alla domanda 12 è allegato un diagramma di flusso</p>	<p>Vedi quanto riportato ai punti 11 e 12.</p>
<b>15</b>	<p>Alla domanda 13 non sono riportate le informazioni richieste</p>	<p>Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.</p>
<b>16</b>	<p>Alla domanda 14 non è indicata la disponibilità di tutti i rapporti di ispezione</p>	<p>L'OdC deve avere disponibilità di tutti i report che l'Autorità competente può, eventualmente, richiedere in</p>

### ALLEGATO 3

		ogni momento
17	Alla sessione 7 non sono riportate tutte le date e firme in originale	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
18	L'allegato A non è compilato, o è non-completamente o non-correttamente compilato per i prodotti multi-ingrediente.	Si richiede via mail l'inoltro dell'allegato A compilata in ogni sua parte.
19	L'allegato B non è compilato, o è non-completamente o non-correttamente compilato per i gruppi di agricoltori.	Si richiede via mail l'inoltro dell'allegato B compilata in ogni sua parte.
20	All'allegato B il numero di aziende che ha subito il controllo esterno non è sufficiente sulla base della comunicazione della commissione.	Il numero di aziende controllate esternamente deve essere pari a: - Posto n il numero di aziende che compongono il gruppo di coltivatori, il numero di aziende da controllare esternamente sarà pari a $\sqrt{n}$ . Nei casi con un livello di rischio particolare è necessario moltiplicare tale valore per 1.2 o 1.4
21	Il certificato di conformità di uno o più operatori coinvolti <b>non è valido</b> ai fini del rilascio dell'autorizzazione quando: a. Manca l'indicazione del numero di certificato; b. Manca una corretta e completa denominazione dell'operatore; c. Non è certificata in maniera esplicita l'attività dell'operatore; d. Non riporta alcun riferimento riguardo alla certificazione della conformità alla normativa comunitaria; e. Non riporta una data di emissione valida (gg/mm/anno); f. Non riporta una data di scadenza valida (gg/mm/anno); g. E' stato inviato oltre la data di validità; h. Non riporta la lista dei prodotti per la produzione/trasformazione/commercializzazione dei quali si certifica la conformità.	Si invia apposita lettera di richiesta dei certificati di conformità validi che rispondano ai requisiti richiesti (art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07 e allegato XII del Reg. (CE) n. 889/08)
22	Rapporti di ispezione	Vengono richiesti sulla base di: - Numero di segnalazioni di non conformità dell'importatore; - Tipo di esportatore (esclusivamente attività di esportazione) - OdC autorizzato da SM o altro Stato; - Attività controllate dall'OdC dell'esportatore; - Segnalazioni pervenute da altri SM - Tipo di prodotti (rischio ogm, rischio contaminazioni)